

STATUTO

IL DESIDERIO DI BARBIANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIANO ROMANO RM VIA
CIVITELLESE 35

Numero REA: RM - 1565609

Codice fiscale: 15058091008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" REP. 2693 RACC. 783

NORME INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA':

S T A T U T O S O C I A L E

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE.

È costituita la società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "IL DESIDERIO DI BARBIANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI) del Libro quinto del codice civile e, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 - SEDE.

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Fiano Romano. La Cooperativa potrà istituire altrove, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, unità locali operative.

ARTICOLO 3 - DURATA.

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta). Detto termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente da esercitarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 cod. civ..

ARTICOLO 4 - SCOPO.

La Cooperativa non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale e si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabi-

lità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi agisce.

Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della lettera. a) art. 1, della legge 381/91, e in collegamento funzionale allo svolgimento di dette attività, lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) art. 1 della legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e della Collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre Cooperative, con enti pubblici e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in special modo, dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli organismi del terzo settore, dell'apporto dei soci lavoratori, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori

retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze gestionali instaura con i soci lavoratori - oltre al rapporto associativo - un rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma.

I criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci, sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5 - OGGETTO.

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende gestire - stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi - le seguenti attività:

1) a) assistenza sociale e socio - sanitaria;

b) istruzione e formazione

c) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciale e pericolosi di cui

	all'art. 7 del Decreto legislativo 5/2/1997 n. 22.	
	d) tutela dei diritti civili.	
	Le azioni, le attività e i servizi della società sono rivolti	
	a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psi-	
	chiche, economiche, sociali o familiari, componenti di collet-	
	tività estere limitatamente agli uffici umanitari. In partico-	
	lare l'intervento della società cooperativa è rivolto a mino-	
	ri, adolescenti e famiglie in condizioni di fragilità psicoso-	
	ciale e/o con disabilità psicofisiche e ad ogni altro soggetto	
	o categoria sociale in stato di svantaggio, esclusione e fra-	
	gilità psicologica o sociale del territorio in cui la stessa	
	opera.	
	La società cooperativa intende altresì, nell'ambito di promo-	
	zione sociale, attivare processi di difesa dei diritti di ca-	
	tegorie e soggetti fragili o svantaggiati del territorio e	
	promuovere i processi di crescita a livello psicologico, so-	
	ciale e educativo a favore di soggetti svantaggiati, emargina-	
	ti e o con problematiche di diverso genere, e attivare nel	
	territorio inteso come ambiente relazionale e ambiente natura-	
	le, percorsi di cura, solidarietà e emancipazione.	
	La cooperativa sociale intende:	
	a) realizzare nel territorio progetti di innovazione socia-	
	le per intercettare nuovi bisogni e proporre nuove ri-	
	sposte	
	b) promuovere e sostenere i diritti di soggetti socialmente	

	svantaggiati e/o ad elevato rischio psicosociale	
	c) promuovere azioni di prevenzione e promozione a favore	
	di soggetti o categorie sociali in condizione di svan-	
	taggio sociale e ad elevato rischio psicosociale	
	d) promuovere luoghi ed esperienze di cura e prevenzione	
	della sofferenza psicologica dell'infanzia, della adole-	
	scenza e di altri soggetti o categorie sociali in condi-	
	zione di svantaggio sociale e ad elevato rischio psico-	
	sociale	
	e) offrire percorsi di istruzione, formazione e riabilita-	
	zione a favore delle categorie sociali svantaggiate o	
	soggetti psicologicamente e socialmente fragili.	
	f) Promuovere la cura psicologica e il sostegno socio- edu-	
	cativo a favore di persone con disabilità psichica, fi-	
	sica o di altro genere.	
	g) Sostenere i diritti e offrire servizi a favore	
	dell'integrazione e inclusione sociale, contribuendo al-	
	la multiculturalità e solidarietà sociale.	
	h) Offrire servizi e progetti che intervengano direttamente	
	o indirettamente in contrasto alla povertà	
	i) Favorire l'inserimento lavorativo di soggetti socialmen-	
	te svantaggiati o psicologicamente fragili	
	j) Contribuire alla crescita in senso solidale del territo-	
	rio sociale e delle comunità locali.	
	k) Offrire percorsi ed esperienze formative nei settori di	

	attività della cooperativa.	
	La società cooperativa rivolge la propria attività nei con-	
	fronti di:	
	minori: bambini e adolescenti con particolare attenzione ai	
	minori che si trovano in condizione di svantaggio economi-	
	co-sociale, disagio psicologico, rischio o condizione di	
	sviluppo psicopatologico (psicosi, autismo e altre forme di	
	gravi disturbi dello sviluppo) vittime di violenza, mal-	
	trattamenti o abusi di vario genere.	
	Famiglie: in particolare famiglie in condizione di svantag-	
	gio o con problematiche psicosociali	
	Persone con disabilità psichica, fisica, o di altro genere	
	Persone con disagio psichico, psichiatrico o con problema-	
	tiche psicosociali di vario genere	
	Persone immigrate: minori o adulti stranieri, rifugiati po-	
	litici o richiedenti protezione internazionale, minoranze	
	etniche, con particolare attenzione a coloro che sono in	
	condizione di svantaggio sociale o disagio psichico	
	Persone in stato d povertà con particolare attenzione alle	
	nuove povertà, di tipo materiale e non	
	Soggetti con problemi di dipendenza patologica, da qualsi-	
	voglia oggetto o sostanza	
	Altre categorie o soggetti non menzionati che presentano	
	problematiche psicosociali di vario genere	
	Le finalità e gli obiettivi della cooperativa saranno rea-	

	lizzati mediante un approccio di prevenzione, promozione	
	del benessere e cura del disagio psicosociale che faccia	
	riferimento all'integrazione sociosanitaria dei servizi	
	La metodologia specifica della cooperativa fa riferimento	
	all'applicazione della psicoanalisi ad orientamento laca-	
	niano alle istituzioni sociali e ad un approccio pedagogico	
	in cui le persone siano protagoniste del proprio percorso	
	di crescita. La Cooperativa sarà in rete e in collegamento	
	con tutte le istituzioni che fanno riferimento al "Campo	
	Freudiano" e alla Psicoanalisi lacaniana (C.Ps.A, S.L.P.,	
	A.M.P., ecc.)	
	2) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui sopra, in riferimento ai beneficiari degli interventi,	
	soggetti svantaggiati e/o con disagio psichico e sociale già	
	in precedenza elencati, la cooperativa intende - oltre ad of-	
	frire i servizi sociali, educativi e sanitari già esposti -	
	anche offrire ai propri utenti opportunità di formazione lavo-	
	rativa (tirocini formativi, stage, apprendistato, etc.) e op-	
	portunità di effettivo inserimento socio-lavorativo o reinse-	
	rimento nel mondo del lavoro, attraverso l'organizzazione e	
	gestione in forma stabile o temporanea di una o più attività	
	produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei	
	soggetti svantaggiati ai sensi dei decreti applicativi della	
	legge 381/1991 e successive modifiche e integrazione	
	nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale,	

	commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia
	assumendole in convenzione o in appalto o in altra forma con-
	sentita da enti pubblici o privati con possibilità di commer-
	cializzare i prodotti così ottenuti .
	La cooperativa può svolgere qualsiasi attività di impresa con
	l'obiettivo di destinare almeno il 30% (trenta per cento) dei
	posti di lavoro così creati a persone svantaggiate, altrimenti
	escluse dal mercato del lavoro. Tali soci "persone svantaggia-
	te, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono esse-
	re soci della cooperativa stessa; sono coloro che, compatibil-
	mente con il loro stato di salute fisica e psichica, parteci-
	pano all'attività lavorativa degli altri componenti la base
	sociale. Il numero di tali soci deve essere pari almeno al 30%
	(trenta per cento) dei lavoratori (soci e non soci) della coo-
	perativa.
	I soggetti che rientrano in questa categoria di soci sono:
	• soggetti invalidi, fisici, psichici o sensoriali con ri-
	duzione della capacità lavorativa superiore al 45% (in parti-
	colare soggetti autistici e con disabilità psichica seguiti
	presso le strutture assistenziali;
	• ex degenti di ospedali psichiatrici;
	• soggetti in trattamento psichiatrico;
	• tossicodipendenti;
	• alcolisti;
	• minori in età lavorativa in situazione di difficoltà fa-

	miliare;	
	condannati ammessi a misure alternative alla detenzione;	
	soggetti eventualmente individuati con apposito decreto	
	del presidente del consiglio dei Ministri.	
	Nello specifico la cooperativa può inserire i propri utenti,	
	che si trovano in condizione di svantaggio psicosociale, in	
	tutte quelle attività produttive - commerciali, artigianali,	
	industriali e agricole - ritenute funzionali per i progetti	
	d'inclusione sociale e di reinserimento lavorativo degli stes-	
	si (con particolare attenzione a quegli utenti che sono segui-	
	ti nei servizi di assistenza che la cooperativa realizza in	
	ottemperanza a quanto previsto dallo statuto.	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo, questi sono i set-	
	tori d'interesse della cooperativa:	
	Agricoltura: tutti i lavori agricoli e di cura del ver-	
	de, che con lo strumento privilegiato dell'agricoltura socia-	
	le, possano favorire l'occupazione dei soggetti con disagio	
	psichico e/o svantaggio sociale.	
	Artigianato: realizzazione di oggetti o manufatti, che	
	valorizzino le arti manuali ed i mestieri, sia se realizzati	
	all'interno della cooperativa e sia se realizzati in partner-	
	ship e/o su committenza di artigiani esterni alla cooperativa.	
	Industria: inserimento e reinserimento lavorativo dei	
	propri soci nelle imprese industriali, con particolare atten-	
	zione alle nuove tecnologie ed ai mercati in via d'espansione,	

	che possano rappresentare opportunità concrete di reinserimen-
	to sociale e lavorativo dei propri utenti.
	- Commercio: la cooperativa potrà realizzare attività com-
	merciali, solo ed esclusivamente nel caso in cui queste siano
	finalizzate all'inserimento in ambito lavorativo di persone
	svantaggiate o quando queste siano finalizzate a fornire beni
	e servizi a soggetti svantaggiati (servizi sociali, educativi
	e sanitari).
	Per l'inserimento lavorativo dei propri soci nei settori di
	cui sopra, verranno stipulati accordi di collaborazione sia
	con soggetti pubblici e sia con soggetti privati e con le im-
	prese profit del territorio che si rendono disponibili a favo-
	rire percorsi di inclusione sociale ed inserimento lavorativo
	dei soci "persone svantaggiate".
	In via strumentale e in misura non prevalente rispetto
	all'oggetto sopra indicato, al solo fine del raggiungi-
	mento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa potrà com-
	piere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
	realizzazione degli scopi sociali, assumere partecipazioni in
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-
	camento sul mercato verso il pubblico, nel rispetto dei limiti
	posti dalla vigente normativa.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla Legge e da appositi regolamenti.

	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co, ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.	
	ARTICOLO 6 - SOCI COOPERATORI ORDINARI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se, suc-	
	cessivamente alla costituzione, il numero dei soci cooperatori	
	diventa inferiore a quello stabilito dalla Legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di 1 (un) anno, trascorso	
	il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in li-	
	quidazione. I soci cooperatori concorrono alla gestione della	
	Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali	
	e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa sociale;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi gestionali dell'impresa sociale;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	

soci lavoratori: coloro che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e che svolgono la loro attività lavorativa retribuita per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

- **soci volontari:** coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, con le modalità ed i limiti di cui alla L. 381/91. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

- **soci fruitori:** coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche (pubbliche o private) e le associazioni di cui al Libro I del Codice Civile non dotate di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività della cooperazione sociale. L'ammissione di soci persone giuridiche è, tuttavia, subordinata al raggiungimento del li

mite minimo di soci di cui al co. 1, art. 2522, Codice Civile.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza ;

b) categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) per il socio prestatore: requisiti tecnico professionali posseduti e attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al

	limite minimo e massimo fissato dalla Legge;	
	f) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) ragione sociale o denominazione, forma giuridica e sede le-	
	gale, partita IVA o codice fiscale, lo Stato di costituzione;	
	b) organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa	
	deliberazione;	
	c) qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-	
	dente art. 6.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività svolta.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	

mandata alla Cooperativa. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli Amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio di esercizio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Possono essere conferiti dai soci cooperatori alla Cooperativa tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Cooperativa stessa. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti, si applica quanto disposto dall'art. 2464, Codice Civile. Il valore nominale di ciascuna quota ammonta ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

ARTICOLO 9 -VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-

so la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dal presente Statuto, i soci sono obbligati:

- a)** al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.
- b)** all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

ARTICOLO 11 - DIRITTI DEI SOCI

Hanno diritto al voto in Assemblea, coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 12 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da una persona fisica.

ARTICOLO 13 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, ha diritto di recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

	- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi	
	di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	
	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa;	
	- che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del	
	tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca	
	dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede	
	all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dal presente Statuto.	
	La domanda di recesso deve essere spedita entro 15 (quindici)	
	giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deli-	
	bera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti	
	al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diver-	
	so da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta)	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non	
	può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di effica-	
	cia, se, entro 90 (novanta) giorni, la Cooperativa revoca la	
	delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo sciogli-	
	mento della stessa Cooperativa. Spetta al Consiglio di Ammini-	

strazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei	
	servizi della Cooperativa.	
	b) non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli or-	
	gani sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazio-	
	ne di accordare al socio un termine non superiore a 60 (ses-	
	santa) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti	
	di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa ;	
	f) incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previste nel regolamento interno od eventualmente pre-	
	viste dal CCNL di riferimento;	
	g) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine della	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato	
	svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere com-	

portamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui

si fonda il rapporto sociale che danneggi moralmente o mate-

rialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i

soci;

h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere

comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per

motivi disciplinari ovvero per giusta causa;

i) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-

ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria

permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato moti-

vo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;

l) ponga in essere azioni od omissioni di tipo ostruzionistico

od ostacolanti alla concreta attuazione del principio di col-

laborazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre

opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni

dalla comunicazione. L'esclusione del socio comporta, in ogni

caso, la risoluzione del rapporto di lavoro e di tutti gli al-

tri eventuali rapporti mutualistici pendenti. Le deliberazioni

assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci de-

stinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 15 - MORTE

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-

funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effe-

	tivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e
	con le modalità di cui al successivo articolo. Gli eredi o le-
	gatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-
	torio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli
	aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, en-
	tro centoottanta giorni dalla data del decesso, dovranno indi-
	care quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Coo-
	perativa; si applicano i commi 2 e 3, art. 2347, Codice Civi-
	le.
	ARTICOLO 16 - LIQUIDAZIONE
	I soci receduti od esclusi, e gli eredi del socio defunto,
	hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi ef-
	fettivamente versato (ed eventualmente rivalutato), la cui li-
	quidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del
	rapporto sociale, limitatamente al socio, comunque, in misura
	mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventual-
	mente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso
	del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio
	netto della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento
	gratuito del capitale sociale ai sensi del co. 3, art. 2545-
	quiquies, Codice Civile. Il pagamento deve essere fatto entro
	6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio.

	ARTICOLO 17 - RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili gli eredi o legatari del socio defunto, a norma	
	dell'art. 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 18 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le	
	somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta dalla Legge. Le riserve indivisibili non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	L'ammissione di nuovi soci non implica la modificazione dello	
	Statuto.	
	La Cooperativa può anche deliberare aumenti di capitale socia-	
	le nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del Co-	

	dice Civile. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del	
	diritto di opzione sarà autorizzata dall'Assemblea su proposta	
	motivata dagli Amministratori.	
	ARTICOLO 19 - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Am-	
	ministrazione provvede alla redazione:	
	- del bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla Legge;	
	- della documentazione informativa ai sensi della normativa	
	vigente;	
	- della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalla Legge, deve illustrare l'andamento dell'attivi-	
	tà della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con par-	
	ticolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei princi-	
	pali portatori di interesse (stakeholder), persone a cui favo-	
	re opera la Cooperativa, soci, comunità territoriale.	
	Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni,	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli	

Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale, nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista per Legge;

c) ad eventuali dividendi, nella misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 21 - RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare al conto economico valori a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni possono essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta (integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori), anche sotto forma di aumento gratuito delle quote detenute dai soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2545 sexies c.c. . L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazio-

ne, potrà deliberare sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle disposizioni vigenti di legge, e in ogni caso la ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso sulla base dei seguenti criteri: ore lavorate nell'anno; compensi erogati; tempo di permanenza nella Cooperativa; produttività del lavoro.

ARTICOLO 22 - DECISIONI DEI SOCI E MATERIE DI COMPETENZA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge e dalle norme del presente Statuto e sugli specifici argomenti sottoposti alla loro approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) le modifiche del presente Statuto;
- b) la decisione di compiere operazioni, di qualsiasi tipo, che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e/o dei diritti dei soci;
- c) la ripartizione dei ristorni ai soci lavoratori,
- d) l'approvazione di ogni regolamento
- e) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- f) la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso agli Amministratori;

	g) la eventuale nomina, nei casi previsti per legge,
	dell'organo di controllo o del revisore.
	Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione
	dell'assemblea.
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni se iscrit-
	to al libro soci da almeno novanta giorni.
	ART. 23 - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
	L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministra-
	zione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché
	nell'ambito del territorio nazionale. L'Assemblea è convocata
	con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con
	qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto
	ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per
	l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante
	dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax,
	posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettro-
	nica o allo specifico recapito che siano stati espressamente
	comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie
	da trattare. In mancanza dell'adempimento delle suddette
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita
	quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e
	tutti gli amministratori e organo di controllo e reviso-

	re, se nominati, sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando	
	si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del ti-	
	po e sulla fusione della società oppure sul trasferimento del-	
	la sede sociale all'estero, le deliberazioni devono essere	
	prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei	
	soci con diritto di voto. Sono fatte salve eventuali diverse o	
	più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.	
	Per le votazioni, si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i prin-	
	cipi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal	
	caso, è necessario che ciò avvenga alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	

	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. La	
	riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti	
	il Presidente e il Segretario.	
	I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante dele-	
	ga scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e	
	che non sia amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del Codice Civile. Ciascun socio non può rap-	
	presentare più di un socio. La delega non può essere rilascia-	
	ta con il nome del rappresentante in bianco. L'Assemblea è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed,	
	in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	

	della maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione	
	dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni. Egli provvede - quando il verbale non è redatto da	
	un notaio - alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	ARTICOLO 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -	
	COMPOSIZIONE E DURATA	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti che agiscono	
	collegialmente e il cui numero sarà determinato di volta in	
	volta prima della loro nomina. La maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di Amministrazione, è scelta tra i soci coopera-	
	tori della Cooperativa oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. I componenti del Consiglio di	
	Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore	
	a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori hanno	
	diritto ad un compenso stabilito dalla decisione dei soci. Il	
	Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente	
	ed il Vice Presidente.	
	ARTICOLO 25 - COMPITI	
	All'Organo amministrativo sono conferiti i più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società ed in ge-	
	nere per l'attuazione dell'oggetto sociale con la sola esclu-	
	sione degli atti che la legge ed il presente statuto riservano	

espressamente ai soci. In particolare l'organo amministrativo decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 cod. civ. ed ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 cod. civ.. All'organo amministrativo compete altresì la nomina di direttori, procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, 5 comma, cod. civ., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 26 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, da spedirsi almeno un

	giorno prima della riunione. Per la validità delle delibera-	
	zioni è richiesta la presenza effettiva ed il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei membri in carica. Il voto non	
	può essere dato per rappresentanza. Le adunanze del Consiglio	
	di Amministrazione e le sue deliberazioni sono comunque vali-	
	de, anche senza formale convocazione, quando intervengono tut-	
	ti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revi-	
	sore se nominati.	
	ARTICOLO 27 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento	
	del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice Presidente.	
	ARTICOLO 28 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbliga-	
	toria nei casi previsti dal secondo e terzo comma	
	dell'articolo 2477 c.c..	
	ARTICOLO 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'Assem-	
	blea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà	
	uno o più liquidatori stabilendone i poteri e compensi.	
	ARTICOLO 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto	
	il rimborso del capitale sociale, deve essere destinato al	

Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 L. 59/92.

ARTICOLO 31 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 32 - REQUISITI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la Cooperativa intende assumere e mantenere, la stessa, in conformità alle disposizioni inderogabili di cui all'art. 2514 del Codice Civile:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-

34 di 35

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO